

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***On line il modello per lo scomputo delle perdite pregresse***

di **Alessandro Bonuzzi**

Disponibile il modello – denominato **IPEA** - per richiedere lo **scomputo delle perdite pregresse**, non ancora utilizzate, dai maggiori imponibili accertati con atto impositivo o nel procedimento di accertamento con adesione.

L'approvazione è avvenuta ad opera del [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 51240](#) di ieri.

Si ricorda che l'articolo 25 D.Lgs. 158/2015 ha introdotto il nuovo **comma 4** nell'articolo 42 D.P.R. 600/1973, il quale prevede che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento:

- l'Ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le **perdite del periodo d'imposta oggetto di accertamento**, fino a concorrenza del loro importo;
- inoltre, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione, dal maggiore imponibile che eventualmente residua, le **perdite pregresse non utilizzate**, fino a concorrenza del loro importo.

Vi è, quindi, una diversa modalità di **gestione** delle perdite, a seconda che siano prodotte nel periodo d'imposta oggetto di accertamento ovvero derivino da dichiarazioni presentate per annualità precedenti. Infatti:

- per le perdite di periodo lo scomputo è **automatico**;
- per le perdite pregresse è, invece, il contribuente a doverne **chiedere**, mediante apposita istanza, lo scomputo.

Ebbene, il provvedimento di ieri approva il **modello** da utilizzare per la presentazione dell'istanza che deve essere effettuata entro il termine per la proposizione del ricorso.

PERDITE	
DI PERIODO	PREGRESSE
COMPENSAZIONE AUTOMATICA	COMPENSAZIONE SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL'IPEA

La presentazione dell'IPEA **sospende** il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di **60 giorni**, incrementando a 120 i giorni a disposizione per proporre ricorso. L'Ufficio **verifica** l'utilizzabilità delle perdite pregresse, **ricalcola** l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni e, entro 60 giorni dalla presentazione del modello, **comunica**

l'esito della procedura al contribuente.

**L'istanza non preclude la possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione;** tuttavia, in questo caso, **non si applica il periodo di sospensione di 60 giorni.**

Peraltro, la medesima procedura di scomputo delle perdite è stata inserita anche nell'ambito del procedimento di **accertamento con adesione.**

Infatti, il comma 2 dell'articolo 25 del decreto delegato ha introdotto il nuovo **comma 1-ter** nell'articolo 7 D.Lgs. 218/1997, secondo cui, fermo restando l'utilizzo **automatico** in diminuzione delle perdite del periodo d'imposta oggetto di adesione, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili residui le **perdite pregresse**, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

La richiesta va effettuata utilizzando sempre l'**IPEA**. Al riguardo, il provvedimento **distingue** la procedura a seconda che l'istanza di accertamento con adesione segua la notifica dell'avviso di accertamento o che, invece, il procedimento di adesione sia anteriore alla notifica dell'atto impositivo; in quest'ultimo caso, l'istanza deve essere presentata nel **corso** del contraddittorio.

Da notare che, quando la procedura di adesione è attivata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la **presentazione** dell'IPEA:

- deve essere perfezionata entro il termine per la proposizione del ricorso. A tal fine, **si tiene conto anche del periodo di sospensione previsto per la procedura di adesione;** quindi, la presentazione del modello deve avvenire entro 150 (60+90) giorni dalla notifica dell'atto;
- **sospende** il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un **ulteriore periodo di 60 giorni** rispetto al periodo di sospensione previsto per la procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, ai fini della **proposizione del ricorso**, la nuova sospensione di 60 giorni:

- **si attiva** quando il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l'istanza di accertamento con adesione e successivamente l'IPEA;
- **non si attiva**, invece, se il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l'IPEA e successivamente l'istanza di accertamento con adesione. In questo caso, infatti, la nuova sospensione è **assorbita** dai 90 giorni previsti dall'istituto di adesione.

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO	
I° AVVISO ACC.TO – II° IPEA – III° ADESIONE	I° AVVISO ACC.TO – II° ADESIONE – III° IPEA
60 + 90	60 + 90 + 60